

Rivalutazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo INPS: illegittimità del blocco, per gli anni 2012 e 2013

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 70 del 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 6 maggio 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, nella parte in cui prevede che: *"In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento"*.

Si tratta di una sentenza di accoglimento in conseguenza della quale la norma dichiarata illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione, con effetto retroattivo.

La sentenza di accoglimento ha efficacia retroattiva incidendo, con la reviviscenza della disciplina illegittimamente abrogata (sent. N. 13/1974), su tutte le fattispecie nelle quali la norma viziata può ancora trovare applicazione. Al legislatore non è consentito limitare la portata delle pronunce di incostituzionalità introducendo, rispetto alle situazioni pendenti, nuovi oneri che abbiano per effetto quello di lasciare il rapporto oggetto del giudizio principale sotto la disciplina della norma dichiarata incostituzionale (sent. N. 139/1984).

In generale sono esclusi dall'applicazione della sentenza della Corte solo i rapporti esauriti ovvero quelli consumati a causa di decadenza, prescrizione, usucapione, transazione, sentenza passata in giudicato.

Analizzando la sentenza nel merito, la Corte Costituzionale ha statuito il contrasto del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201/2011 con gli art. 3, 36 primo comma e 38 secondo comma della Costituzione.

Non ha riconosciuto il contrasto con gli artt. 2, 3, 23, 53 e 117 primo comma della Carta Costituzionale.

I Giudici della Corte hanno rilevato, infatti, che la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è uno strumento tecnico volto a garantire, nel tempo, il rispetto del criterio di **adeguatezza di cui all'art. 38**, secondo comma della Costituzione che recita: *"I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria"*.

Di fatto, viene sancito, che la pensione è RETRIBUZIONE DIFFERITA, e come tale deve essere considerata e adeguata. Già altre sentenze costituzionali avevano statuito questo principio di diritto (n. 208/14 e n. 116/13).

La pensione come retribuzione differita, frutto del lavoro del pensionato, comporta che la stessa deve essere adeguata e proporzionata non soltanto all'atto del collocamento al riposo ma anche nel proseguo della vita del pensionato.

Nello specifico i Giudici della Consulta:

- rilevano che, analizzando l'evoluzione storica della normativa che ha previsto la perequazione automatica come strumento di adeguamento delle pensioni al mutato potere di acquisto della moneta, si può notare come da sempre le fasce più basse sono state integralmente tutelate dall'erosione dell'inflazione. Per quanto riguarda le sospensioni

- perequative affidate alle scelte discrezionali del legislatore, queste hanno interessato quasi sempre i soli importi medio alti; ed infatti, l'art. 59, comma 13 della l. n. 449/97 ha limitato la perequazione ai trattamenti superiori a cinque volte il minimo;
- rilevano che le modalità di funzionamento dell'art. 24, comma 25, del d. l. n. 201/2011 sono ideate per incidere sui trattamenti complessivamente intesi e non sulle fasce di importo, tranne che per la norma di salvaguardia (che riconosce la perequazione per le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante; l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato);
 - rilevano che la normativa successiva a quella oggetto di censura, (ovvero la legge di stabilità per l'anno 2014, legge 27 dicembre 2013 n. 147) è tornata a proporre una distinzione tra fasce di importo e si è ispirata a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e dell'adeguatezza.

Inoltre, sempre per i Giudici, la norma oggetto di censura, si discosta dalla normativa precedente perché non solo è prevista una sospensione biennale, ma anche essa incide sui trattamenti pensionistici di importo meno elevato.

Altra importante considerazione che fanno i Giudici della Corte riguarda il fatto che la norma oggetto di censura era una misura che non confluiva nella riforma pensionistica, ma era da intendersi come provvedimento di emergenza finanziaria (come risulta dall'audizione resa dall'allora Ministro). Manca, in sostanza, la motivazione della misura. Ciò a differenza di quanto era accaduto con l'art. 1, comma 19, l. n. 247/2007 che aveva escluso la perequazione per i trattamenti pensionistici superiori ad otto volte il trattamento minimo INPS, ma la sospensione risultava comunque finalizzata a concorrere solidaristicamente al finanziamento di interventi sulle pensioni di anzianità, a seguito dell'innalzamento dei requisiti per accedere alla pensione, previsti, dal 2008, dalla l. n. 243/2004.

Per i giudici, quindi, risulta palese che l'illegittimità della norma sia dipesa da una mancanza di motivazione del provvedimento di sospensione della indicizzazione assunto, e questo sia per quanto riguarda il merito che la misura.